

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2352 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Fondazione senza scopo di lucro per lo sviluppo di nuove tipologie di intervento per la sicurezza delle città. Approvazione schema di statuto.**

PREMESSO:

- che la Regione, coerentemente con i compiti istituzionali, contribuisce alla promozione delle politiche di sicurezza delle città ed alla diffusione della cultura della legalità anche attraverso il sostegno degli interventi degli attori della rete così come disciplinato dalla L.R. n.12/03 ;
- che, nell'ambito dei suddetti interventi in materia di Sicurezza delle città rivestono primaria e fondamentale importanza quelli orientati al sostegno delle attività di ricerca ed alla realizzazione delle infrastrutture sociali riferite alla sicurezza sociale;
- che, al fine di potenziare le iniziative di particolare interesse sociale ed infrastrutturazione sociale della sicurezza, la Regione intende costituire una apposita fondazione senza fini di lucro, aperta all'adesione delle Province e degli altri Enti Pubblici Territoriali della Regione Campania, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare un polo di riferimento per la promozione e sperimentazione di nuove tipologie d'intervento nei diversi segmenti della sicurezza delle città;

CONSIDERATO

- che, in relazione agli scopi ed agli obiettivi da perseguire, la costituenda Fondazione rappresenta un valido e significativo strumento operativo più rispondente alla crescente richiesta di sicurezza;

VISTO

- lo schema di Statuto della costituenda Fondazione;
- la legge regionale 19 gennaio 2007, n. 2, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
- la deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007 di approvazione del bilancio gestionale 2007;
- la legge regionale n.14/07 recante l'approvazione della variazione di bilancio;
- la deliberazione n. 2188 del 17 dicembre 2007 recante l'approvazione del conseguente bilancio gestionale 2007.

RITENUTO

- quindi di dover promuovere la costituzione di una Fondazione senza scopo di lucro denominata POLIS aperta all'adesione delle Province e degli altri Enti Pubblici Territoriali della Regione Campania, avente quale scopo la promozione e lo sviluppo di un polo di riferimento per la sperimentazione di nuove tipologie d'intervento nei diversi segmenti della sicurezza delle città;
- di dover, a tale scopo, approvare lo schema di STATUTO della costituenda Fondazione che, allegato al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di dover conferire alla costituenda Fondazione, quale dotazione patrimoniale ai sensi dell'art.4 dello schema di Statuto, l'importo di € 100.000,00 (centomila00) da imputare al competente capitolo 312 dell'U.P.B. 6.23.222 E.F. 2007;
- di dover demandare al dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi-Delega e Subdelega Co.re.co., l'adozione dei successivi provvedimenti gestionali;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di promuovere la costituzione di una Fondazione senza scopo di lucro denominata "POLIS" aperta all'adesione delle Province e degli altri Enti Pubblici Territoriali della Regione Campania, avente quale scopo la promozione e lo sviluppo di un polo di riferimento per la sperimentazione di nuove tipologie d'intervento nei diversi segmenti della sicurezza delle città;

2. di approvare lo schema di STATUTO della costituenda Fondazione che, allegato al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di conferire alla costituenda Fondazione, quale dotazione patrimoniale ai sensi dell'art.4 dello schema di Statuto, l'importo di € 100.000,00 (centomila\00) da imputare al competente capitolo 312 dell'U.P.B. 6.23.222 E.F. 2007;
4. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi-Delega e Subdelega Co.re.co della Giunta Regionale gli atti gestionali conseguenti;
5. di notificare la presente deliberazione alle cinque Province campane, per gli adempimenti di competenza;
6. di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, e al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Statuto della Fondazione

Articolo 1 **Costituzione**

1.1 La Regione Campania , in persona del Presidente p.t on. Antonio Bassolino, nel perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità generale si prefigge di attribuire un'impronta di maggiore efficacia ed efficienza a quegli interventi più propriamente operativi e diretti derivanti dall'attuazione delle legge regionali vigenti in materia di sicurezza delle città, leggi regionali n. 12 del 13 giugno 2003, n. 23 del 12 dicembre 2003 e n. 11 del 9 dicembre 2004,

Costituisce

La “Fondazione POL.I.S. – **P**olitiche **I**ntegrate per la **S**icurezza .”

1.2 La Fondazione è persona giuridica privata senza scopi di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale.

1.3 L'attività della Fondazione è regolata dall'atto costitutivo, da queste tavole fondative e dai regolamenti interni, se vigenti.

1.4 Le Province e gli altri Enti Pubblici Territoriali della Regione Campania possono aderire alla Fondazione successivamente all'atto costitutivo in qualità di partecipanti istituzionali.

Articolo 2 **Sede**

2.1 La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, presso la sede della Giunta Regionale della Campania.

Articolo 3 **Scopi**

3.1 La Fondazione nel perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità generale si prefigge di attribuire un'impronta di maggiore efficacia ed efficienza a quegli interventi più propriamente operativi e diretti derivanti dall'attuazione delle leggi regionali vigenti in materia di sicurezza delle città, Leggi Regionali n. 12/03-n. 23/03-n. 11/04.

Allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle attività operative previste dall'impianto normativo in materia di Sicurezza delle città la Fondazione in particolare:

3.2.1. in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n.12/03

- realizza attività di documentazione, comunicazione ed informazione;
- realizza programmi regionali in riferimento alle politiche dell'Unione Europea;
- favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;

3.2.2. in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n.23/03:

- sviluppa azioni di sistema per rendere più efficace il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata; gli interventi possono in particolare prevedere:
 - azioni volte a qualificare il sistema di amministrazione dei beni dal sequestro alla confisca,
 - sostegno ed accompagnamento allo sviluppo di qualificate modalità di gestione dei beni confiscati, anche attraverso attività d'impresa realizzata da soggetti del privato sociale,
 - redazione ed aggiornamento di un catalogo di buone pratiche di utilizzo e gestione dei beni confiscati.

3.2.3 in ordine agli interventi disciplinati dalla Legge Regionale n.11/04

- interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, al fine di limitare le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso.

3.3. La Fondazione persegue le proprie finalità a mezzo di:

- centro di documentazione;
- pubblicazioni;
- promozione di concorsi e di premi;
- studi e ricerche in materia di sicurezza delle città
- istituzione di borse di studio da utilizzarsi in Italia o all'estero per l'approfondimento delle tematiche rientranti nello scopo;
- conferimento di premi per attività di ricerca sulla sicurezza e legalità, nonché in ogni settore collegato o derivato;
- cura la pubblicazione di opere che diano conto delle proprie ricerche scientifiche, tecniche ed operative che documentino l'attività dell'Ente
- progettazione di modelli operativi innovativi.

Articolo 4 **Patrimonio – Rendite – Elargizioni**

4.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione.

4.2 Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare la struttura economico-patrimoniale della Fondazione.

4.3 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite dei beni patrimoniali e con le elargizioni e le erogazioni non espressamente destinate al potenziamento del patrimonio, ma

al conseguimento dei programmi annuali. Rientrano in tali erogazioni i contributi e le sponsorizzazioni che la Fondazione riceve per singole attività.

4.4 I contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenute, non destinate all'incremento del patrimonio, possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un singolo programma.

4.5 La Fondazione accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6 Le persone fisiche e giuridiche che effettueranno elargizioni ai sensi del precedente comma possono acquisire previa domanda, lo status di "sostenitore della Fondazione".

Articolo 5 Organi della Fondazione

5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Segretario generale
- il Coordinamento operativo
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 6 Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di amministrazione e guida della Fondazione, è composto da un numero massimo di otto membri ed è nominato dal Fondatore.

6.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere confermati.

6.3 Il Presidente ed il vice Presidente sono nominati - fra i componenti del Consiglio di Amministrazione - dalla Giunta Regionale della Campania su proposta dell'Assessore alla Sicurezza della Città.

6.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'Ufficio e, salvo loro rinuncia, ad un compenso pari a quello previsto per la Dirigenza di cui alla DGR n.111 del 09.02.07.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione, è composto oltre che dal Presidente e dal vice Presidente, dall'Esperto per la sicurezza e legalità della Regione Campania o da un soggetto da lui designato per l'intera durata della carica, salvo revoca.

6.6 Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i rappresentanti dei partecipanti istituzionali che aderiranno alla Fondazione successivamente all'Atto Costitutivo

6.6 Non sono ammissibili né deleghe, né designazioni sostitutive per singole sedute o gruppi di sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà della Fondazione ed è investito pertanto di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di essa, fatta unicamente eccezione per il potere di proposta in ordine ai programmi di attività della Fondazione, programmi che devono essere suggeriti, formulati e istituiti dal Comitato Scientifico e solo successivamente sottoposti all'approvazione dal Consiglio di Amministrazione, che potrà anche modificarne la strutturazione e l'ampiezza, fermo rimanendo però il nucleo ideativo centrale della proposta.

7.2 Il Consiglio:

- ha l'amministrazione del patrimonio e la gestione finanziaria;
- fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola lo scopo della Fondazione;
- formula i piani esecutività di attività della Fondazione, recependo i programmi e i progetti proposti, anno per anno, dal Comitato scientifico, dopo esame e approvazione di essi;
- approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo ed entro il 31 marzo successivo il conto consuntivo;
- delibera sulla riforma dello statuto;
- redige regolamenti per l'ottimo funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e dei dipendenti;
- nomina, su proposta dell'Assessore regionale al ramo, il Segretario Generale della Fondazione e ne determina il compenso;
- delibera in ordine alla gestione e all'avanzamento del personale, nell'osservanza dei regolamenti, se esistenti;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- delibera su tutto quanto richiesto e/o proposto dal Comitato Scientifico.

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e quando il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri o da sei componenti del Comitato Scientifico;

8.2 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede dell'Ente o in altra località della Regione Campania);

8.3 La convocazione è fatta dal Presidente con invito raccomandato, o con telefax, o con e-mail, spedito agli interessati almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata necessità ed urgenza il termine di convocazione si riduce alle ventiquattro ore precedenti la data della riunione.

8.4 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

8.5 Alla riunione del Consiglio di Amministrazione assiste, con poteri consultivi e senza diritto di voto, il Segretario generale.

8.6 Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte le funzioni di carattere amministrativo ad uno o più consiglieri.

Articolo 9 **Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

9.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

9.2 Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo questo statuto non preveda maggioranze diverse per specifiche materie.

9.3 In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.4 Il Consiglio può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri ove sono i consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in

cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

9.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto secondo le disposizioni di questo Statuto, vengono firmati da chi possiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio e al Comitato.

Articolo 10 **Presidente della Fondazione**

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Egli ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- b) firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto;
- e) mantiene i rapporti con le autorità tutorie;
- f) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio.

3.3 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, il quale nei confronti dei terzi legittimerà la gestione del potere di rappresentanza facendo precedere la sua firma dalla locuzione “in sostituzione del Presidente temporaneamente impedito”, o da altra simile.

Articolo 11 **Segretario Generale e Coordinamento operativo**

Segretario generale

11.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono istruite e attuate dal Segretario Generale che si avvale del Coordinamento Operativo

11.2 Egli è, quindi, responsabile di tutte le attività programmate.

11.3 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione nell'ambito di una terna proposta dall'Assessore regionale al ramo e viene scelto tra persone aventi specifica esperienza nei settori di attività della Fondazione. Il consiglio di Amministrazione fissa anche il compenso e la tipologia di rapporto lavorativo da instaurare.

11.4 Il segretario Generale in particolare sovrintende alle attività operative della Fondazione, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, sovrintende e coordina il personale della fondazione.

Il Coordinamento Operativo

11.5 Il Coordinamento Operativo si compone di cinque membri. E' presieduto e coordinato dal Segretario generale della Fondazione; ne fanno parte di diritto il Dirigente p.t. del Settore e il Dirigente p.t. del servizio di riferimento dell'Assessorato alla sicurezza della città della Regione Campania; gli altri due membri che durano in carica quattro anni vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio delibera il compenso spettante a ciascun componente del coordinamento operativo.

Il coordinamento operativo ha lo scopo di garantire un collegamento funzionale tra le azioni e le attività promosse dalla Regione Campania, dagli altri enti pubblici e privati in materia di legalità e sicurezza. Il coordinamento operativo ha altresì lo scopo di coadiuvare le attività affidate al Segretario generale

Il coordinamento operativo si riunisce su convocazione del segretario generale; a ciascun componente del coordinamento possono essere affidati e delegati dal Segretario generale compiti specifici nell'ambito delle attività promosse dalla fondazione.

Articolo 12 Comitato scientifico

12.1 Il Comitato scientifico è composto di 11 (undici) membri, dei quali:

- otto, con funzioni di Curatori dei Settori di Attività della Fondazione;
- tre, con funzioni di Consulenti;

12.2 I Componenti del Comitato scientifico vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per quattro anni.

12.3 Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

12.4 Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Segretario Generale con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

12.5 I componenti del Comitato scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Articolo 13 Compiti del Comitato scientifico

13.1 Il Comitato scientifico, con proprie deliberazioni, propone al Consiglio di Amministrazione della Fondazione (anno per anno o, se necessario, in corso di anno, compatibilmente, però, con le

risorse finanziarie di periodo) le attività che la Fondazione deve svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse la programmazione, l'organizzazione e il tipo di manifestazione.

13.2 Il Comitato scientifico è inoltre responsabile dell'elaborazione e della strutturazione dei programmi annuali che devono essere individuati sulla base di proposte provenienti dai propri componenti.

13.3 Esprime pareri sull'attività della Fondazione e fornisce al Consiglio di Amministrazione consulenze non vincolanti ogni qualvolta ne sia richiesto.

13.4 Il Comitato scientifico deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il programma appena possibile, e comunque non oltre il trenta di ottobre dell'anno precedente, redigendo il programma stesso nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo; tale bilancio deve essere inviato al Comitato immediatamente dopo la sua approvazione.

Articolo 14 **Funzionamento del Comitato scientifico**

14.1 Il Comitato scientifico si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta tre dei suoi membri, oppure quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

14.2 Per le riunioni e le deliberazioni del Comitato si applicano le disposizioni dei commi "8.2", "8.3", "9.1", "9.2" e "9.3" di questo statuto.

14.5 I verbali delle deliberazioni del Comitato scientifico sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Comitato stesso, trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 **Esercizio Finanziario**

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre dell'anno nel quale la Fondazione acquisterà la personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

Articolo 16 **Collegio dei Revisori dei conti e Società di revisione**

16.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni, così nominati:

- uno effettivo con la qualifica di Presidente del Collegio ed un supplente dal Presidente della Regione Campania;
- due effettivi ed un supplente di intesa fra il Presidente della Provincia di Avellino, di Benevento, di Caserta, di Napoli e di Salerno.

16.2 I membri del Collegio devono possedere i requisiti professionali di cui agli artt.2793 e segg. Del Codice civile e ad essi si applicano le cause di decadenza e ineleggibilità di cui all'art.2399 del Codice civile.

16.3 Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro della gestione economico-finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni da depositarsi almeno cinque giorni prima delle scadenze fissate per l'approvazione.

16.4 Il controllo dei conti e il giudizio sul bilancio spettano, laddove nominata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei revisori dei conti, alla società di revisione. I revisori dei conti terranno conto, nell'espletamento delle loro autonome responsabilità, delle valutazioni espresse dalla società di revisione.

16.5 La remunerazione dei Revisori dei conti è stabilita in base ai minimi delle tariffe professionali.

Articolo 17 **Modifiche allo Statuto della Fondazione**

17.1 Le norme contenute in questo statuto potranno essere modificate solo su iniziativa della maggioranza dei Fondatori o se ne fa richiesta almeno sette componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 La richiesta di modificazione dovrà essere esaurientemente motivata e dovrà portare in allegato una tavola sinottica nella quale è indicata la norma che si intende modificare e la nuova versione proposta.

17.3 La richiesta dovrà essere avanzata al Presidente dalla Fondazione con lettera raccomandata.

17.4 Il Presidente assicurerà che le richieste di modifica siano esaminate dal Consiglio di Amministrazione in una sezione straordinaria e quindi votate.

17.5 La proposta di modifica si intende approvata se raccoglie voti che costituiscono i due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 **Estinzione della Fondazione**

18.1 L'estinzione della Fondazione per le cause previste dall'art. 20 del c.c. comporta la nomina di un liquidatore.

18.2 Nel caso di estinzione della Fondazione il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto alle Province della Regione Campania.

18.3 Ove del patrimonio della Fondazione facciano parte beni mobili o immobili attribuiti ad essa in proprietà o in godimento e quindi in via temporanea o permanente dallo Stato, dalla Regione

Campania, dalle Province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, all'atto della estinzione della Fondazione tali beni dovranno essere restituiti all'Amministrazione che il ha originariamente dati o concessi.

Articolo 19 **Libri**

19.1 La Fondazione, oltre i libri previsti come obbligatori dalla normativa fiscale, deve tenere i seguenti ulteriori libri:

- Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo (se nominato);
- Libro del Comitato Tecnico Scientifico;
- Libro Giornale.

19.2 I libri devono avere pagine numerate ed essere vidimati.

Articolo 20 **Rinvio**

20.1 Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile in materia.

Articolo 21 **Norma Finale**

21.1 Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione si procederà entro il 31.03.2008.

21.2 Nel caso in cui entro il 31.01.2008 uno o più degli Enti partecipanti indicati all'art. 1 di queste Tavole Fondative non avesse prodotto in forma autentica le deliberazioni, complete nei contenuti necessari per la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, si procederà ugualmente alla costituzione della

Fondazione riducendo corrispondentemente gli Enti partecipanti ed escludendo altresì i rispettivi rappresentanti dagli organismi della Fondazione.

21.3 Quanto innanzi con la conseguenziale facoltà di modificare il testo degli articoli di questo Statuto interessati dalle esclusioni.